

Imola, 20/04/2021

MALATTIA COVID19 CORRELATA: INDICAZIONI PER LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

Con la [Circolare n. 15127 del 12 aprile 2021](#), il Ministero della Salute fornisce indicazioni procedurali in merito alla **riammissione in servizio a seguito di assenza da lavoro per malattia COVID-19 correlata**, e alla relativa certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro in tali ipotesi.

LAVORATORI POSITIVI CON SINTOMI GRAVI E RICOVERO

Si tratta delle persone delle persone affette da COVID-19 che siano state ricoverate in terapia intensiva e per le quali persistano disturbi rilevanti, nonché degli ammalati di COVID-19 che abbiano comunque manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave comportante, anche successivamente alla malattia, una ridotta capacità polmonare, con necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. In questo caso il lavoratore, previa presentazione di **certificazione di avvenuta negativizzazione**, dovrà effettuare la **visita medica** che sarà effettuata dal **medico competente** (medico del lavoro) e alla quale sarà subordinata la sua riammissione in servizio.

La ditta dovrà quindi contattare necessariamente il medico del lavoro.

LAVORATORI POSITIVI SINTOMATICI NON GRAVI

Dopo un isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi ed un tampone negativo a distanza di almeno tre giorni dalla scomparsa degli stessi, dovranno presentare **certificato di avvenuta negativizzazione** per essere riammessi in servizio.

Qualora gli stessi presentino nel proprio nucleo familiare conviventi ancora positivi, non saranno comunque soggetti all'obbligo di quarantena e potranno, pertanto, essere ugualmente riammessi in servizio.

LAVORATORI POSITIVI ASINTOMATICI

Dopo un isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi ed un tampone negativo al termine, essi dovranno presentare **certificato di avvenuta negativizzazione** per essere riammessi in servizio.

Qualora gli stessi presentino nel proprio nucleo familiare conviventi ancora positivi, non saranno comunque soggetti all'obbligo di quarantena e potranno, pertanto, essere ugualmente riammessi in servizio.

LAVORATORI POSITIVI A LUNGO TERMINE

Sono i soggetti che non presentano sintomi da più di una settimana ma che **possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni, pur essendo ancora positivi.**

Tali lavoratori **non potranno comunque fare rientro in servizio** fino a quando non siano **risultati negativi** ad un tampone molecolare o antigenico, effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Qualora nel periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, il lavoratore non possa svolgere la propria attività lavorativa in **modalità agile**, il medico curante rilascerà un certificato di prolungamento della malattia che coprirà tale arco temporale.

LAVORATORI CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI DI UN CASO POSITIVO

Il lavoratore è tenuto a comunicarlo al proprio medico curante, il quale gli rilascerà una **certificazione medica di malattia, salvo che** il lavoratore possa proseguire nello svolgimento del proprio **lavoro in modalità agile**, come già chiarito dall'INPS con il Messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020.

Ai fini della **riammissione in servizio**, il lavoratore dovrà poi effettuare un periodo di **quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto** con il caso positivo, sottoporsi successivamente all'esecuzione del **tampone molecolare o antigenico** e, in caso di referto che attesti la **negatività**, **informare il datore di lavoro.**

N.B. Si rammenta che qualora il lavoratore sia privo di sintomi da malattia e possa svolgere la propria attività lavorativa in **modalità agile**, per quei giorni non deve far produrre alcun certificato medico di malattia da parte del proprio medico curante.

In presenza di sintomi o di impossibilità di svolgere lo smart working, il lavoratore dovrà far produrre al proprio medico il certificato di malattia, poiché il certificato di quarantena dell'Asl non è da solo sufficiente al riconoscimento dell'indennità di malattia da parte dell'Inps (che è un soggetto diverso).

A tal proposito vi consigliamo di consultare la circolare da noi inviata in data 14/10/2020 pag. 2 ed il mess. Inps 3653/2020.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Donati & Suzzi Associati
Consulenti del Lavoro